



## COMUNE DI PISA

DIREZIONE-05 - Programmazione e controllo - Sistemi Informativi - Patrimonio

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 23/01/2023

**OGGETTO: ACQUISTO ALLOGGIO SITO IN PISA IN VIA RINDI N. 33 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamati** i seguenti documenti di programmazione del Comune di Pisa approvati per il triennio 2023 - 2025:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 -2025;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023 -2025;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la parte finanziaria del piano esecutivo di gestione 2023 - 2025;

**Visto** l'art. 42 comma 2 lett. 1) del D. Lgs. 267/2000, che dispone la competenza del Consiglio comunale in materia di *“acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”*;

**Considerato che** con legge della Regione Toscana n. 77 del 3 novembre 1998 sono state riordinate le funzioni di Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), prevedendo l'attribuzione del patrimonio immobiliare di proprietà delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (A.T.E.R.) ai Comuni;

**Rilevato che** ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regione Tosca n. 77 del 3 novembre 1998, il patrimonio immobiliare delle A.T.E.R. è stato attribuito ai Comuni nel cui territorio è ubicato, e che pertanto l'esercizio di tale diritto in relazione agli immobili di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune di Pisa è di competenza di questa Amministrazione;

**Premesso che:**

- in attuazione della Legge Regione Tosca n. 77 del 3 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme su riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, sono state sciolte le Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Toscana ed è stato attribuito ai Comuni il patrimonio ubicato nell'ambito territoriale di competenza;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 26 giugno 2002, sono state regolate le modalità di scioglimento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale e di liquidazione delle relative attività e passività;

- i Comuni della Provincia di Pisa con convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulata in data 19 dicembre 2002, hanno costituito il livello ottimale di esercizio della Provincia di Pisa, denominato L.O.D.E. Pisano;
- con deliberazione del Consiglio n. 20 del 29 marzo 2004 è stato preso atto dello scioglimento dell'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale di Pisa ed è stato deliberato altresì di costituire una società consortile per azioni, quale soggetto gestore ai sensi dell'articolo 6 della già menzionata Legge Regione Toscana n. 77 del 3 novembre 1998;
- con atto rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa in data 08 aprile 2004, rep. 54385 fasc. 32 è stata costituita la Società A.P.E.S. (Azienda Pisana Edilizia Sociale) S.c.p.a, società interamente pubblico e di cui il Comune di Pisa è socio;
- con deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 959 del 27 settembre 2004 è stata fissata la data di scioglimento dell'A.T.E.R. di Pisa contestualmente all'operatività del soggetto gestore al 1° gennaio 2005;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario dell'A.T.E.R. di Pisa n. 323 del 29 dicembre 2004 sono stati attribuiti al Comune di Pisa con effetto dal 1° gennaio 2005 gli immobili vincolati ad attività di Edilizia Residenziale Pubblica ricadenti nel proprio ambito territoriale, comprese le parti comuni e le pertinenze degli edifici trasferiti, per la quota di proprietà dell'ex A.T.E.R. ed ogni altro bene immobile, edificio o terreno che alla data di scioglimento dell'A.T.E.R. risultasse intestato all'A.T.E.R., all'I.N.C.I.S., alla gestione INA-CASA, alla GESCAL o a qualunque altro soggetto il cui patrimonio sia stato devoluto all'I.A.C.P. della Provincia di Pisa in forza degli articoli 13 e seguenti del D.P.R. n. 1036 del 30 dicembre 1972;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 28 novembre 2005 sono stati approvati gli indirizzi gestionali da applicarsi dal 1° gennaio 2006 per la gestione del patrimonio E.R.P. già di proprietà dell'A.T.E.R. di Pisa;
- con verbale ai rogiti dell'Avv. Pietro Pescatore, Vice Segretario Generale del Comune di Pisa, in data 31 gennaio 2006, rep. n. 54718/9, registrato a Pisa il giorno 7 febbraio 2006 al n. 230 e trascritto a Pisa il 23 febbraio 2006 al n. 2279 di particolare, si è proceduto all'individuazione ed al trasferimento della proprietà immobiliare E.R.P. dell'ex A.T.E.R. di Pisa, ubicato nel territorio comunale, al Comune stesso;
- con verbale ai rogiti della Dott.ssa Angela Nobile, Segretario Generale del Comune di Pisa, in data 27 marzo 2008, rep. n. 55027/24, registrato a Pisa il giorno 10 aprile 2008 al n. 7261 e trascritto a Pisa il 7 aprile 2008 al n. 4848 di particolare, si è proceduto all'integrazione del verbale di individuazione del patrimonio di edilizia Residenziale Pubblica dell'Ex A.T.E.R. di Pisa attribuito al Comune di Pisa, in attuazione dell'articolo 3 della Legge Regione Toscana n. 77 del 3 novembre 1998, tale da costituire titolo per la trascrizione e la voltura catastale delle unità immobiliari indicate;
- con atto rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa in data 08 settembre 2011, è stato stipulato il contratto di servizio con A.P.E.S. rep. 55496 fasc. 384 registrato a Pisa in data 16 settembre 2011 al n. 180/1 serie 1;

**Dato atto che** ai sensi dell'articolo 7 rubricato "Gestione amministrativa immobiliare" capoverso 16 del contratto di servizio citato è previsto che, la gestione amministrativa immobiliare svolta da APES *"..OMISSIS...comprende gestione delle attività giuridico amministrative e tecniche relative all'alienazione delle unità immobiliari ai sensi della disciplina vigente e di tutti gli adempimenti connessi alla cessione, compresa la stipula del contratto, previa adozione degli atti di competenza del Comune proprietario. Tale attività è estesa anche alle estinzioni ipotecarie, al diritto di prelazione, alla riscossione dei pagamenti rateali del prezzo di cessione"*;

**Richiamata** la legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che norma la materia dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**Dato atto che** ai sensi del comma 20 articolo 1 della predetta Legge 24 dicembre 1993, n. 560 *“Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione”*;

**Considerato che** la Legge Regione Toscana 22 gennaio 2014, n. 5 *“Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP”*, disciplina il sistema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed all’articolo 8 rubricato – Limiti all’alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati – ai commi 1 e 2 prevede le condizioni di inalienabilità degli alloggi E.R.P. ai sensi dei quali: *“Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neppure parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, in conformità alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). “ Gli alloggi possono essere alienati, previa autorizzazione dell’ente già proprietario ovvero del soggetto gestore eventualmente a ciò delegato, decorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, solo in presenza dei seguenti motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati ai sensi della vigente normativa:*

- a) trasferimento per ragioni di lavoro in un comune distante almeno quaranta chilometri dal comune in cui è ubicato l’alloggio;*
- b) insorgenza di condizioni di salute tali da rendere incompatibile in modo permanente la fruizione dell’alloggio;*
- c) variazione del numero dei componenti del nucleo familiare tale da rendere l’alloggio inadeguato;*
- d) intervenuta separazione dei coniugi o dei conviventi comproprietari dell’alloggio, in assenza di accordo sul mantenimento della titolarità;*
- e) successione ereditaria;*
- f) rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria.*

**Dato atto che** APES, quale soggetto gestore del patrimonio destinato all’ERP del Comune di Pisa, ha trasmesso a quest’Amministrazione la richiesta per le valutazioni di competenza circa l’eventuale esercizio del diritto di prelazione disciplinato dall’articolo 1 comma 20 Legge 24 dicembre 1993, n. 560, per l’unità immobiliare oggetto di cessione a terzi posta in Pisa in Via Rindi n. 33, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al Fg.18 part. 227 sub. 7 e 8, documentazione assunta al protocollo al n. 0138103 del 25 novembre 2022 e conservata agli atti dell’Ufficio Patrimonio;

#### **Preso atto che**

- a seguito delle verifiche istruttorie di competenza, APES ha reso noto in data 30 novembre 2022 con comunicazione protocollo APES n. 8940 assunta agli atti del protocollo del Comune di Pisa n. 0139937 del 30 novembre 2022, documento conservato agli atti dell’Ufficio Patrimonio, che in ordine all’immobile menzionato è stata accertata la sussistenza delle condizioni di alienabilità previste dalle disposizioni della Legge Regione Toscana 22 gennaio 2014, n. 5;
- APES con nota protocollo APES n. 9041 del 5 dicembre 2022, protocollo del Comune di Pisa n. 0142395 del 6 dicembre 2022, documento conservato agli atti dell’Ufficio Patrimonio, ha prodotto integrazioni alla citata comunicazione;

**Tenuto conto** della nota prot. n. 0148897 del 21 dicembre 2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato n. 1**), con la quale l’Ufficio Urbanistica della Direzione 10 *“Urbanistica – Edilizia privata Espropri – Grandi Interventi di edilizia residenziale pubblica”*, ha comunicato la congruità del prezzo di cessione stabilito pari ad euro 130.000,00 (euro

centotrentamila/00) ed ha evidenziato che *“per le unità in questione è stata presentata una istanza in sanatoria edilizia ai sensi della art. 209 della legge 65/20214 per modifiche interne e prospettiche ad oggi in fase istruttoria. Per questo motivo, prima del formale acquisto delle due unità immobiliari da parte di questa Amministrazione, dovrà essere verificata la conclusione dell’iter di sanatoria previo il rilascio dell’atto amministrativo ed effettuate le verifiche di allineamento catastale”*;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 22 dicembre 2022, con la quale, in riferimento all'alloggio sito in Pisa in Via Rindi n. 33, è stato disposto di esercitare il diritto di prelazione disciplinato dall'articolo 1 comma 20 Legge 24 dicembre 1993, n. 560, al prezzo di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00);

**Considerato che** sussiste l'interesse pubblico all'acquisto dell'alloggio posto in Via Rindi n. 33, la cui documentazione trasmessa da A.P.E.S. è conservata agli atti dell'Ufficio Patrimonio, in quanto l'area di Via Rindi interessa il progetto di riqualificazione edilizia ed urbana “Pisa This” legato al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (P.I.NQ.U.A.);

**Dato atto che**

- con la già menzionata nota prot. n. 0148897 del 21 dicembre 2022, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento amministrativo, (**Allegato 1**) l'Ufficio Urbanistica della Direzione 10 “Urbanistica – Edilizia privata Espropri – Grandi Interventi di edilizia residenziale pubblica”, in relazione all'alloggio sito in Via Rindi n. 33, ha comunicato la congruità del prezzo di cessione stabilito pari ad euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00) ed ha evidenziato che *“per le unità in questione è stata presentata una istanza in sanatoria edilizia ai sensi della art 209 della legge 65/20214 per modifiche interne e prospettiche ad oggi in fase istruttoria, Per questo motivo, prima del formale acquisto delle due unità immobiliari da parte di questa Amministrazione, dovrà essere verificata la conclusione dell’iter di sanatoria previo il rilascio dell’atto amministrativo ed effettuate le verifiche di allineamento catastale”*;
- l'Ufficio Patrimonio con comunicazione prot. n. 0151420 del 28 dicembre 2022, documento conservato agli atti del medesimo ufficio, ha provveduto a trasmettere ad Apes copia della deliberazione di Giunta n. 346 del 22 dicembre 2022;
- l'Ufficio Patrimonio con comunicazione prot. n. 0151619 del 29 dicembre 2022, documento anch'esso conservato agli atti del medesimo ufficio, ha provveduto a trasmettere al soggetto proprietario copia della deliberazione di Giunta n. 346 del 22 dicembre 2022, precisando che come indicato nella suddetta deliberazione, poiché per l'alloggio in questione è stata presentata una istanza in sanatoria edilizia ai sensi della art. 209 della Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 per modifiche interne e prospettiche ad oggi in fase istruttoria, dovrà essere verificata la conclusione dell’iter di sanatoria, previo il rilascio dell’atto amministrativo e dovranno essere effettuate le verifiche di allineamento catastale;

**Rilevato che** in virtù dell'articolo 57 comma 2 bis della Legge 19 dicembre 2019 n.157, per le operazioni di acquisto di immobili sono venuti meno gli obblighi di comprovare documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio e la preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente delle predette operazioni di acquisto; obblighi che già non trovavano applicazione per gli enti locali che avessero approvato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre come disposto dall' articolo 1 comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 abrogato dalla già citata legge 19 dicembre 2019 n.157 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

**Ritenuto** pertanto di esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 1 comma 20 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 ai fini dell'acquisto dell'unità immobiliare sita in Pisa in Via Rindi n. 33, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al Fg.18 part. 227 sub. 7 e 8, di cui si allegano le relative planimetrie, quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento amministrativo (**Allegato 2**), al prezzo di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), tenuto conto della nota prot. n. 0148897 del 21 dicembre 2022, allegato anch'esso parte integrante e sostanziale al presente provvedimento amministrativo (**Allegato 1**), redatta dall'Ufficio Urbanistica della Direzione 10 "Urbanistica – Edilizia privata Espropri – Grandi Interventi di edilizia residenziale pubblica" e di procedere alla stipula dell'atto di vendita in virtù dell'attestazione di conformità in sanatoria n° 14 del 10 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 209 della legge regione Toscana n° 65 del 10 novembre 2014, documento conservato agli atti dell' Ufficio Edilizia;

**Ritenuto** altresì di prenotare ai fini dell'acquisto dell'alloggio posto in Via Rindi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al Fg. 18 part. 227 sub. 7 e 8, a favore di Piaggese Patrizia nata a Pisa il 26 aprile 1968, C.F.PGGPRZ68D66G702V residente in Casina (PI) Via Achille Grandi n. 19 la spesa complessiva di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), con imputazione alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare", Titolo 2 Capitolo 208700 denominato "Investimenti in alloggi E.R.P." del P.E.G. 2023-2025, esigibilità 2023, che presenta sufficiente disponibilità a seguito della variazione di bilancio avvenuta con l'approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 6/2023;

**Visto** il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 7 dicembre 2006, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20 luglio 2010;

**Ritenuta** propria la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del menzionato articolo 42 comma 2 lett. 1) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti**, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., dal Dirigente della Direzione 05 "Programmazione e controllo, Sistemi informativi, Patrimonio" e ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.ni, dal Dirigente della Direzione 03 "Finanze, Provveditorato, Aziende, Servizi assicurativi", che si allegano al presente atto (**Allegato A**);

**Visto** l'estratto del verbale della seduta del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere della Commissione stessa e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Rilevata** la necessità di dare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii immediata eseguibilità al presente atto, al fine di procedere celermente all'acquisto dell'alloggio sito in Pisa in Via Rindi n. 33, in virtù dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 1 comma 20 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, tenendo conto del rispetto dell'obbligo della positiva conclusione del procedimento amministrativo in merito all'istanza in sanatoria edilizia della quale l'immobile è oggetto;

**DELIBERA**



Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente, seppur non materialmente riportati

1. di esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 1 comma 20 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 ai fini dell'acquisto dell'unità immobiliare sita in Pisa in Via Rindi n. 33, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al Fg.18 part. 227 sub. 7 e 8, di cui si allegano le relative planimetrie, quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento amministrativo (**Allegato 2**), al prezzo di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), tenuto conto della nota prot. n. 0148897 del 21 dicembre 2022, allegato anch'esso parte integrante e sostanziale al presente provvedimento amministrativo (**Allegato 1**), redatta dall'Ufficio Urbanistica della Direzione 10 "Urbanistica – Edilizia privata Espropri – Grandi Interventi di edilizia residenziale pubblica" e di procedere alla stipula dell'atto di vendita in virtù dell'attestazione di conformità in sanatoria n° 14 del 10 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 209 della legge regione Toscana n° 65 del 10 novembre 2014, documento conservato agli atti dell' Ufficio Edilizia.
2. Di prenotare ai fini dell'acquisto dell'alloggio posto in Via Rindi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al Fg. 18 part. 227 sub. 7 e 8, a favore di Piaggese Patrizia nata a Pisa il ~~26 aprile 1968~~, C.F. ~~PGGPRZ68D66G702V~~ residente in ~~Casina (PI) Via Achille Grandi n. 19~~ la spesa complessiva di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), con imputazione alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare", Titolo 2 Capitolo 208710 denominato "Investimenti in alloggi E.R.P." del P.E.G. 2023-2025, esigibilità 2023, che presenta sufficiente disponibilità a seguito della variazione di bilancio avvenuta con l'approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 6/2023.
3. Di dare atto che l'Ufficio Patrimonio provvederà a dare attuazione alla presente deliberazione adottando gli atti di competenza, a partire dalla determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, nonché intervenendo alla stipula del contratto di compravendita in rappresentanza dell'Ente.
4. Di dare atto che il contratto di compravendita ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa nella forma pubblico amministrativa.
5. Di approvare la variazione della consistenza patrimoniale conseguente all' acquisizione di cui sopra, mediante inserimento del nuovo cespite nell'inventario dei beni immobili dell'ente, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
6. Di trasmettere il presente atto all' Ufficio Patrimonio della Direzione 05 "Programmazione e Controllo – Sistemi Informativi – Patrimonio", alla Direzione 13 Sociale – Disabilità – Politiche della Casa – Servizi educativi – Prevenzione e Protezione – Datore di lavoro", alla Direzione 14 "*Programmazione LL.PP., Edilizia Pubblica, Sport -Servizi cimiteriali – Protezione Civile*", all' Ufficio Contratti ed all'Ufficio Edilizia privata.
7. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
8. Di dare mandato all' Ufficio Patrimonio di trasmettere la presente deliberazione ad APES ed al soggetto proprietario dell'immobile in questione.

### **Indi il CONSIGLIO COMUNALE**

Al fine di procedere celermente all'acquisto dell'alloggio sito in Pisa in Via Rindi n. 33, in virtù dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 1 comma 20 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, tenendo conto del rispetto dell'obbligo della positiva conclusione del procedimento amministrativo in merito all'istanza in sanatoria edilizia della quale l'immobile è oggetto;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.

—